



ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado
PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D'ARTICO
30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37
Telefono 049/9800893 Fax 049/9800108 Email veic86400p@istruzione.it
CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P COD. FISCALE 90159770271
Posta certificata veic86400p@pec.istruzione.it Sito www.icalvisepisani.edu.it



Stra, 07 febbraio 2022

Ai genitori
Agli alunni
Al personale
Al DSGA
I.C. "A. Pisani"
Sito WEB

OGGETTO: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 4 febbraio 2022 n. 5 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 05/02/2022;

nell'invitare i genitori e il personale ad un'attenta lettura del Decreto in oggetto pubblicato in home page del sito www.icalvisepisani.edu.it ,

COMUNICA

che, per la gestione dei casi positivi a scuola, si adotteranno le seguenti misure organizzative.

SCUOLA DELL'INFANZIA

- **Fino a quattro casi di positività** accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

- **Con cinque o più casi di positività** nella stessa sezione/gruppo classe **l'attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.**

SCUOLA PRIMARIA

- **Fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, **l'attività** didattica prosegue per tutti in **presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- **Con cinque o più casi di positività nella stessa classe** i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina FFP2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.
Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- **Con un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, **l'attività** didattica prosegue per tutti in **presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- **Con due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

REGIME SANITARIO

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e **con due casi o più di positività** nella scuola secondaria di I grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'auto-sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.

RIAMMISSIONE DOPO QUARANTENA

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE IN PRESENZA

La sospensione delle attività scolastiche in presenza, nella scuola dell'infanzia, avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 NON è considerato il personale educativo e scolastico.

Le predette disposizioni, a norma dell'art. 6 comma 6 del citato Decreto Legge e delle FAQ pubblicate dal Ministero dell'Istruzione sul sito dedicato alla gestione della pandemia, sono applicabili anche alle misure già disposte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico.

Pertanto, le stesse disposizioni sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova normativa.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Maura Massari

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs. n.39/1993